

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 gennaio 2020, n. 2
D.LGgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990, L.R. 11/2001 e smi. IDVIA 290: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la attività di coltivazione estrattiva di calcare, sita in loc. "Casino Arto" nel Comune di Ugento (Le), Fg. 82 p.lla 107 esercita ex art. 35 della L.R. n. 37/85.

Proponente: UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL, sede legale Acquarica del Capo (Le) - Via Roma, 100.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto "*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto "*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 22 giugno 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale.*";
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 "*Piano di Tutela delle Acque*";
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 "*Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia*";

- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*”;
- L.R. 22 maggio 1985 n. 37 e smi *“ Norme per la disciplina dell’ attività delle cave”*;
- L.R. 05 luglio 2019 n.22 *“ Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”*;
- L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*;
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*;
- la D.G.R. febbraio 2010, n. 445 *“Variazione PRAE-Approvazione Cartografia, Norme Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento Piano regionale delle Attività Estrattive - art. 33 l.r. 37/85”*.

EVIDENZIATO CHE:

- il Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 co.3 della L.R. 21/2004 come modificata dalla L.R. 33/2016, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità Valutazione di Impatto Ambientale ex art.1 co.1 della L.R. 21/2004 e smi e art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3747 del 13/04/2017, il Proponente ha trasmesso *“istanza per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n. 33/2016 per la cava di calcare sita in loc. “Casino Arto” nel Comune di Ugento (Le) Foglio 82, p.lla 107 legalmente in attività ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 37/85”*;
- con nota prot. n. AOO_089/4183 del 02.05.2017, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha richiesto il perfezionamento dell’istanza al fine della procedibilità della stessa, sollecitata con successiva nota prot. n. AOO_089/10194 del 25.10.2017;
- con nota acquisita agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/10771 del 13.11.2017, la Società ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. AOO_089/4183 del 02.05.2017 e nota prot. n. AOO_089/10194 del 25.10.2017;
- con nota prot. n. AOO_089/2930 del 22.03.2018, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha comunicato l’avvio del procedimento ed informato, gli enti ed amministrazioni individuati quali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione Puglia *“Il Portale Ambientale della Regione Puglia”* della documentazione acquisita agli atti del procedimento;
- con nota prot. AOO_090/5862 del 02.05.2018, il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha trasmesso il Provvedimento dell’Ingegnere capo, emesso ai sensi dell’art. 674 del DPR 128/59 e della l.r. n. 37/85, in cui, a seguito di sopralluogo effettuato sull’area di cava, giusto verbale VAI n. 6/2018, è stato rilevato che: *“....omissis....il progetto di coltivazione (prot. n. 879/2017) inviato dalla Società Ugento Cava Grandi Lavori Srl.....(omissis).... non risulta conforme al progetto di coltivazione autorizzato, presente agli atti con il prot. n. 38/122 del 05/01/1988....”*;
- con nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, ha comunicato alla Società i motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 241/1990 e smi assegnando un termine di dieci (10) giorni per l’inoltro di osservazioni eventualmente corredate da documentazione esplicativa;
- con nota prot. n. AOO_090/12043 del 14.09.2018, il Servizio Attività Estrattive ha inoltrato la richiesta motivata del Proponente di una proroga di 30 giorni per l’inoltro della documentazione finalizzata al

riscontro della nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018;

- con nota prot. n. AOO_089/10193 del 24.09.2018, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga formulata dalla Società istante concedendo il periodo richiesto per il ricevimento delle controdeduzioni al preavviso di diniego, giusta nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018;
- con nota acquisita in atti con prot. n. AOO_089/11355 del 24.10.2018, il Proponente ha trasmesso la documentazione in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/8803 del 07.08.2018.

EVIDENZIATO CHE:

- con d.lgs. n. 104/2017, entrato in vigore in data 21/07/2017, recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* è stata significativamente innovata la previgente disciplina in materia di valutazione d'impatto ambientale introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- una tra le disposizioni maggiormente incise dal citato decreto è quella culminata nella nuova formulazione dell'art. 29 rubricato *“Sistema sanzionatorio”* il cui comma 3 testualmente recita: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”;*

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. AOO_089/12520 del 26.11.2018, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, con riferimento alla documentazione acquisita in data 24.10.2018, nell'alveo procedimentale della valutazione ambientale postuma, ha richiesto agli Enti e le Amministrazioni a vario titolo interessate dal progetto la trasmissione delle proprie osservazioni/contributi istruttori nei tempi sanciti dall'art. 19 co.4 del d.lgs. 152/2006, come da previsioni dell'art.29 del TUA;
- in riscontro alla suddetta nota, il Servizio Attività Estrattive, con nota prot. AOO_090/3366 del 15.03.2019, ha evidenziato che: *“...alla luce di quanto sopra esposto, per quanto di competenza del Servizio scrivente, la Società Ugento Cava Grandi Lavori Srl deve trasmettere una variante della proposta progettuale in esame prevedendo un rimodellamento dei fronti, con particolare riferimento al settore nord-ovest di cava, mediante gradonatura degli stessi nella misura strettamente necessaria a garantire il ripristino di una viabilità di accesso agevole e sicura alle diverse superfici e livelli di cava”;*
- in riscontro alla nota sopracitata del Servizio Attività Estrattive, il Proponente, con pec del 29.04.2019

acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5034 del 30.04.2019, ha trasmesso documentazione integrativa;

- con nota prot. n. AOO_089/5960 del 17.05.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha indetto Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della l. 241/90 e smi, per il procedimento *ID VIA 290: Ugento Cava Grandi Lavori Srl- d. lgs. n. 152/2006 e smi-l.r. n. 11/2001 e smi e l.r. n. 33/2016- Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di calcare sita in loc. "Casino Arto" nel Comune di Ugento (Le), Fg. 82 p.lla 107 esercita ex art. 35 della L.R. n. 37/85"* convocandone seduta per il giorno 07.06.2019. Gli esiti della Conferenza, unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/7097 del 12.06.2019; nel corso della seduta di CdS la conferenza ha condiviso la necessità che fosse trasmessa una nuova progettualità finalizzata all'accesso in sicurezza della cava, al fine del ripristino come da indicazioni del VAI del Servizio Attività Estrattive del 2018;
- con nota prot. n. AOO_089/8741 del 17.07.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha concesso una proroga di giorni trenta al Proponente per la trasmissione della documentazione concordata e condivisa in sede di CdS;
- con nota prot. n. AOO_089/10993 del 16.09.2019, il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia ha concesso un ulteriore proroga di dieci giorni per l'inoltro della documentazione accogliendo la richiesta motivata del Proponente, pervenuta con pec in data 11.09.2019 e acquisita al prot. della Sezione n. AOO_089/10967 del 16.09.2019;
- a valle dell'inoltro della nuova documentazione progettuale inviata dal Proponente, nella seduta del 19.11.2019 il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14406 del 21.11.2019 e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/14432 del 21.11.2019, a cui non è pervenuta alcuna controdeduzione e/o osservazione da parte dell'istante. Il CT, per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nel parere, ha concluso la propria valutazione tecnica come di seguito riportato: . (si riporta il relativo stralcio):

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018 ritenendo che il progetto in epigrafe:

- sia da assoggettare al procedimento di VIA, poiché le osservazioni rappresentate nel capitolo "Descrizione dell'intervento", con particolare ma non univoco riferimento ai punti da I a VI, sono tali da attribuire al progetto potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, richiedono che la proposta progettuale sia sottoposta al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del TUA.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- la seduta e gli esiti della CDS tenutasi in data 07.06.2019, giusto verbale prot. n. AOO_089/7097 del 12.06.2019;
- il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 19.11.2019, giusto prot. n. AOO_089/14406 del 21.11.2019.

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo

è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 *“Criteri per la procedura di verifica”*;
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*

RICHIAMATI:

- l'art.19 co.5 del TUA: *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;*
- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 *“Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA”.*
- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *“Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto”;*
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *“L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente”;*
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e smi: *“Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;*
- l'art.28 co.1 bis lett.a) della L.R. 11/2001 e smi: *“Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;”;*
- l'art.3 del R.R.07/2018: *“Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti.”;*
- l'art.4 co.1 del R.R.07/2018: *“I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ... (omissis) ...”;*
- l'art. 2 della L.241/1990 *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.*

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 19 co.9 del D. Lgs. 152/2006 e smi: *“Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba*

essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V";

- l'art. 16 co.10 della L.R. 11/2001 e smi: *"Qualora l'autorità competente si pronunci per l'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., si applicano gli articoli della presente legge relativi alla procedura stessa con esclusione degli adempimenti già eseguiti e compatibili";*
- l'art. 4 co. 3 della Lr 11/2001 e smi dispone che *"sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'Allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE".*

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 19.11.2019, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistono i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA postumo per il progetto proposto dalla società Ugento Cava Grandi Lavori Srl;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, sulla scorta delle risultanze della Conferenza di Servizi, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **assoggettare al procedimento di VIA**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 19.11.2019 e delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, il progetto avente ad oggetto *ID VIA 290: Ugento Cava Grandi Lavori Srl- d. lgs. n. 152/2006 e smi-l.r. n. 11/2001 e smi e l.r. n. 33/2016- Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di calcare sita in loc.*

“Casino Arto” nel Comune di Ugento (Le), Fg. 82 p.lla 107 esercita ex art. 35 della L.R. n. 37/85”, proposto dalla Società **UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL** sede legale Acquarica del Capo (Le)- Via Roma, 100;

- di **stabilire** che, in forza del principio di conservazione degli atti amministrativi, le attività istruttorie già compiute dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in argomento, qualora normativamente compatibili, saranno riversate nel procedimento che la società Ugento Cava Grandi Lavori Srl dovrà attivare presso lo scrivente Servizio Regionale competente, in applicazione dei principi di efficacia e continuità dell’azione amministrativa ed al fine della semplificazione amministrativa e non aggravio delle attività istruttorie;
- di **stabilire** che, in considerazione delle finalità dell’art.29 del D. Lgs. 152/2006 e smi, la Società Ugento Cava Grandi Lavori Srl dovrà trasmettere entro il termine di 45 giorni dalla notifica della presente determinazione, istanza-conforme alle norme di settore al fine del conseguimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Nelle more della trasmissione da parte del proponente dell’istanza sopra esplicitata, si rimanda al Servizio Attività Estrattiva ogni valutazione di propria competenza.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” – prot. n. AOO_089/14406 del 21.11.2019;

- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a Società **UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL** sede legale Acquarica del Capo (Le)- Via Roma, 100 c/o tecnico incaricato: veronica.bergamo@ingpec.eu
- **di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - o Comune di Ugento (Le);
 - o Provincia Lecce;
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
 - o ARPA Puglia-DAP Lecce;
 - o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
 - o Dipartimento di Prevenzione - LE;
 - o VV.FF. Lecce;
 - o Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Urbanistica;
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Demanio e Patrimonio;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;
 - Vigilanza Ambientale
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

SERU. VIA/VUCCA
LUPARELLI/DE BELLO
[Signature]

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
21/11/2019 - 0014406
Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere definitivo espresso nella seduta del 19/11/2019

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppl. del 28.06.2018

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

Procedimento: ID VIA 290: Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.

VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: UGENTO CAVA GRANDI LAVORI SRL. d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 esmi e l. r. n. 57/2017 - Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cavadi calcare sita in loc. "Casino Arto" nel Comune di Ugento (Le) Foglio 82, p.lla 107

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e smi, Parte II - All.IVlett. 8i; L.R. 11/2001 e smi; L.R. 33/2016 e smi

Autorità Comp. Regione Puglia, ex L.R. 11/2001 e smi; L.R. 33/2016 e smi

Proponente: UGENTOCAVA GRANDI LAVORI SRL

Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata in data 11/04/2019:

- o ALL_A RELAZIONEGEOLOGICA.pdf.p7m
- o ALL_A1 RELAZIONETECNICA_geologo.pdf.p7m
- o ALL_B UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica.pdf.p7m
- o ALL_C UgentoCava_LR33 RelazioneCompatibilitaStrumentiVigenti.pdf.p7m
- o ALL_D UgentoCavaLR33_StudioImpattoAmbientale.pdf.p7m
- o ALL_E UgentoCavaLR33_SINTESI-SIA.pdf.p7m
- o ALL_F UgentoCava_LR33 ESTRATTOMAPPA.pdf.p7m
- o ALL_G UgentoCavaLR33_DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA.pdf.p7m
- o ALL_H UgentoCavaLR33_ORTOFOTO.pdf.p7m
- o ALL_I UgentoCavaLR33_PianoGestioneRifiuti.pdf.p7m

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



**REGIONE
PUGLIA**

- TAV_01 UgentoCava_LR33 PPTR_geomorfologiche.pdf.p7m
- TAV_02 UgentoCavaLR33 PPTR_IdrologicheModel .pdf.p7m
- TAV_03 UgentoCavaLR33 PPTR_botaniche.pdf.p7m
- TAV_04 UgentoCavaLR33 PPTR_areeprotette.pdf.p7m
- TAV_05 UgentoCavaLR33 PPTR_culturaliinsediative.pdf.p7m
- TAV_06 UgentoCavaLR33 PPTR_percettive.pdf.p7m
- TAV_07 UgentoCavaLR33_GIACIMENTOLOGICA.pdf.p7m
- TAV_08 UgentoCavaLR33_PAI_27022017.pdf.p7m
- TAV_09 UgentoCavaLR33_INQUADRAMENTO.pdf.p7m
- TAV_10 UgentoCavaLR33_USODELSUOLO.pdf.p7m
- TAV_11 UgentoCavaLR33_CATASTALE.pdf.p7m
- TAV_12 UgentoCavaLR33_RILIEVO.pdf.p7m
- TAV_13 UgentoCavaLR33_RILIEVORAPPCATASTALE.pdf.p7m
- TAV_14 UgentoCavaLR33_RECINZIONE.pdf.p7m
- TAV_15 UgentoCavaLR33_UFFICISERVIZI.pdf.p7m
- TAV_16 UgentoCavaLR33_COLTIVAZIONE.pdf.p7m
- TAV_16-17 UgentoCavaLR33_COLTIVAZIONE.pdf.p7m
- TAV_17 UgentoCavaLR33_COLTIVAZIONERAPPCATASTALE.pdf.p7m
- TAV_18 UgentoCavaLR33_RECUPERO-FASE1.pdf.p7m
- TAV_19 UgentoCavaLR33_RECUPERO-FASE2.pdf.p7m
- TAV_20 UgentoCavaLR33_RECUPERO-FASE3.pdf.p7m
- TAV_21 UgentoCavaLR33_RECUPERO-FASE4.pdf.p7m
- TAV_22 UgentoCavaLR33_RECUPERO_SistemazioneFinale.pdf.p7m
- TAV_23 UgentoCavaLR33_RECUPERORAPPCATASTALE.pdf.p7m.

Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 06/05/2019:

- ALL_B-rev UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica.pdf.p7m
- ALL_D-rev UgentoCavaLR33_StudiolImpattoAmbientale.pdf.p7m
- ALL_E-rev UgentoCavaLR33_SINTESI-SIA.pdf.p7m
- TAV_16rev-PROPOSTACOLTIVAZIONE_fase1.pdf.p7m
- TAV_17rev-PROPOSTACOLTIVAZIONE_fase2.pdf.p7m
- TAV_18rev-PROPOSTACOLTIVAZIONE_fase3.pdf.p7m
- TAV_19rev-PROPOSTACOLTIVAZIONE_fase4.pdf.p7m
- TAV_20rev-PROPOSTACOLTIVAZIONERAPPCATASTALE.pdf.p7m
- TAV_22rev-PROPOSTARECUPERO_fase2.pdf.p7m
- TAV_23rev-PROPOSTARECUPERO_fase3.pdf.p7m
- TAV_24rev-PROPOSTARECUPERO_fase4.pdf.p7m
- TAV_25rev-PROPOSTARECUPERO_fase5.pdf.p7m
- TAV_26rev-PROPOSTARECUPERO_fase6.pdf.p7m
- TAV_27rev-PROPOSTARECUPERO_fase7.pdf.p7m
- TAV_28rev-PROPOSTARECUPERO_finale.pdf.p7m
- TAV_29rev-PROPOSTARECUPERORAPPCATASTALE.pdf.p7m.

Questo secondo insieme degli elaborati caricati costituiva una nuova sottomissione o proposta. La nuova proposta nella sua completezza si è intesa sia ottenuta considerando



**REGIONE
PUGLIA**

l'insieme degli elaborati presentati in due fasi, in cui quelli del secondo insieme sostituiscono, in quanto revisioni, gli elaborati omonimi presenti nel primo insieme.

In data 02/10/2019 sono stati caricati ulteriori elaborati in risposta alla richiesta di integrazioni formulata da questo Comitato in data 28/05/2019. Gli elaborati sono i seguenti:

- o ALL_B-rev01 UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica_SETT-2019.pdf
- o ALL_D-rev01 UgentoCavaLR33_StudioImpattoAmbientale_SETT-2019.pdf
- o ALL_E-rev01 UgentoCavaLR33_SINTESI-SIA_SETT-2019.pdf
- o TAV_16-rev01 UgentoCavaLR33_COLTIVAZIONE-SETT-2019.pdf
- o TAV_17-rev01 UgentoCavaLR33_COLTRAPPICATAST-SETT-2019.pdf
- o TAV_18-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase1-SETT-2019.pdf
- o TAV_19-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase2-SETT-2019.pdf
- o TAV_20-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase3-SETT-2019.pdf
- o TAV_21-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase4-SETT-2019.pdf
- o TAV_22-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase5-SETT-2019.pdf
- o TAV_23-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase6-SETT-2019.pdf
- o TAV_24-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfase7-SETT-2019.pdf
- o TAV_25-rev01 UgentoCavaLR33_RECUPEROfasefinale-SETT-2019.pdf
- o TAV_26rev01 UgentoCavaLR33_RECUPRAPPICATAST-SETT-2019.pdf.

Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali/paesaggistici

Il progetto riguarda una cava a fossa situata nel Comune di Ugento, in località "Casino Arto", a circa 0,8 km dall'abitato di Gemini, rispettivamente a circa 2,8 e 4,5 km di distanza da Ugento e Acquarica del Capo. L'accesso è posto lungo una strada vicinale raggiungibile dalla SP 291. L'area di cava in oggetto è distinta nel N.C.T. del Comune di Ugento al Foglio 82particella 107 (parte) per una superficie complessiva di ha 4.60.00 (ALL_B-rev UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica, pag.9-14).

Viste le caratteristiche dell'intervento e lo scopo del procedimento, nel seguito si riscontrano gli elementi informativi di particolare rilievo in relazione ai regimi vincolistici vigenti.

L'intervento ricade in area sottoposta a vincoli del PPTR, come segnalato dal proponente stesso (ALL_C; pag.7), dove si riporta quanto segue:

"Dall'esame delle componenti culturali e insediative individuate all'art. 74 del capo IV del Titolo VI delle NTA del PPTR (Beni paesaggistici costituiti da: Immobili e aree di notevole interesse pubblico; Zone gravate da usi civici; Zone di interesse archeologico e Ulteriori contesti costituiti da: Città consolidata; Testimonianze della stratificazione insediativa; Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; Paesaggi rurali) e riportate nella tav. 6.3.1 del PPTR, è segnalata la presenza di uno di tali elementi, in particolare dei beni paesaggistici quali Immobili e aree di notevole interesse pubblico.

Pertanto, l'intervento è subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) delle NTA dello stesso."

Si aggiunge inoltre che:

"Dall'esame delle componenti dei Valori Percettivi individuate all'art. 84 del capo IV del Titolo VI delle NTA del PPTR (Ulteriori contesti costituiti da: Strade a valenza paesaggistica; Strade panoramiche; Punti panoramici; Coni visuali) e riportate nella tav. 6.3.2 del PPTR, si può osservare che l'area di proprietà è posizionata lungo una strada a valenza paesaggistica."

Si noti che l'area di intervento è costeggiata da una strada a valenza paesaggistica, la SP291 (Gemini – Torre Mozza), che ricade nei casi previsti dall'art. 85 c.1 delle NTA del PPTR (tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese). Senza addurre elementi oggettivi di rilievo, il proponente conclude che *"si può ritenere che il lotto di terreno non sia soggetto a regime di tutela e/o prescrizioni"*. Si noti che su tali vincoli si è espresso con nota del 25.10.2018, per



REGIONE
PUGLIA

quanto di sua competenza, il Comune di Ugento (agli atti file ComUgento_2018.04.25_Prot8970_osserv.pdf).

Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque (PTA), l'area della cava rientra nell'Acquifero del Salento; in tale contesto, l'area della cava non rientra nelle Zone di protezione speciale della risorsa ma ricade, (Tav. B del PTA) in area interessata da contaminazione salina.

Non si riscontrano altri elementi di particolare rilievo in relazione ai regimi vincolistici, viste le caratteristiche dell'intervento e allo scopo del procedimento.

Descrizione dell'intervento

Dal punto di vista altimetrico, esaminando la CTR, la fossa di cava esistente è interclusa tra le isoipse 100 e 105 m slm (grossomodo procedendo da SSE a NNO). Secondo i rilievi più recenti (TAV_12 UgentoCavaLR33_RILIEVO), il punto più basso o di massima altezza di scavo, è posto a 26 m slm, con un dislivello e altezza di scavo maggiore di 75 m.

Il Proponente precisa (documentazione presentata con protocollo n. 9775 del 08/08/2016) che alla UGENTO CAVA GRANDI LAVORI s.r.l. è subentrata la società NUOVA UGENTO CAVE s.n.c.. Il proponente stima che il materiale calcareo ancora da estrarre è pari a circa 40.200 mc, al quale va aggiunto il terreno vegetale di copertura pari a mc 800, per un totale complessivo di circa 41.000 mc (pag. 11, ALL_B). Nelle pagine successive (pagina 12), con riferimento ai calcoli volumetrici, riporta valori sensibilmente diversi, specificando *"Tenendo conto della nuova proposta progettuale si è dedotto che dalla coltivazione della cava possono essere estratti circa 249.800 mc di cui 800 mc di terreno vegetale"*, valori a cui si fa riferimento nel seguito della proposta, almeno fino alla più recente integrazione. L'estrazione del materiale sarà effettuata mediante mezzi meccanici, principalmente martelli demolitori.

Il proponente dichiara che il progetto di coltivazione è conforme, dal punto di vista geometrico: 1) alla "legge solonica" (la distanza dello scavo dal limite di proprietà deve essere almeno pari alla profondità dello scavo); 2) alla coltivazione "a gradoni" aventi altezza di 6/10 m e pareti inclinate di circa 80°. Questo secondo aspetto comporta che ogni 10 m in altezza o di alzata, la stessa ingombri in pianta circa 2 m (1,736 m), ciò con lo scopo dichiarato di aumentare la stabilità delle scarpate finali, offrendo maggiore "protezione dalla caduta di massi o detriti e dall'azione erosiva dovuta al ruscellamento delle acque meteoriche".

Il proposito principale o produttivo era (con riferimento ai documenti proposti prima dell'integrazione) proseguire la coltivazione di cava utilizzando due zone, una posta a sud della cava autorizzata e una a nord-ovest, oltre all'area antistante la cava autorizzata, sempre posta a nord-ovest della cava, procedendo con quattro fasi di coltivazione. La coltivazione dovrebbe concludersi in 96 mesi (8 anni) (ALL_B-pag. 20), senza aumentare la massima profondità di scavo (il fondo cava resterà immutato).

Gli elaborati post integrazione (si veda la ALL_B-rev01 UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica_SETT-2019) esplicitano che il volume da estrarre sarebbe pari a 41.000 mc in 36 mesi, la prima e unica fase estrattiva.

Il progetto di recupero ambientale prevedeva e prevede 8 fasi. Durante queste fasi sono previste le seguenti attività: piantumazione di alberi e arbusti lungo i gradoni, previo ripristino del terreno vegetale; piantumazione di essenze autoctone; completamento dell'alberatura perimetrale mediante la piantumazione di alberi ad alto fusto; il recupero del fondo cava con terre e rocce da scavo mediante colmamento parziale del fondo cava, portando l'intero fondo a quote tra 42 e 53 m slm. La durata di ciascuna fase e del complesso delle fasi, dopo l'integrazione, è specificata: si prevede una durata di 10 anni e un volume di rinterro di 224.400 mc.

Nonostante l'integrazione (si veda la ALL_B-rev01 UgentoCavaLR33_RelazioneTecnica_SETT-2019, pagina 19), non è chiaro perché il ripristino debba durare tanto, visto che la durata non è certo determinata dalla complessità o vastità delle lavorazioni previste. La relazione precisa, d'altra parte, che *"... i lavori di colmamento sono strettamente legati all'andamento del mercato edilizio"*. Visto che i proponenti non specificano da dove proverrebbe il volume di terre e rocce per il rinterro, è da ritenersi che sia legato appunto al mercato (dello smaltimento degli scavi?) e quindi alquanto indeterminato per natura e caratteristiche.

Tutto ciò premesso, questo Comitato aveva formulato le seguenti richieste di integrazioni.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

**REGIONE
PUGLIA**

- 1) L'andamento plano-altimetrico attuale riveste un elemento essenziale nel caso specifico per la valutazione ambientale. La rappresentazione dei rilievi (TAV. 12) appare poco accurata: un piano a curve di livello e una accuratezza decimetrica permetterebbero di meglio valutare il progetto. La medesima considerazione deve considerarsi valida per le sezioni topografiche nelle tavole da 16 a 28, dove sarebbe utile riportare distanze parziali e progressive, quote piano campagna attuale e, nelle relative tavole, quota di progetto.
- 2) Le verifiche di stabilità (All_A1) sono state eseguite esclusivamente lungo 8 profili (4 relativi allo stato di fatto e 4 allo stato di progetto) utilizzando una metodologia eccessivamente semplificata, utilizzando un metodo basati sull'equilibrio limite, ("Criterio di rottura di Hoek e Brown"). Metodologia a parte, le sezioni assunte a base del calcolo risultano eccessivamente semplificate rispetto allo stato dei luoghi, quale appare anche solo dalla documentazione fotografica (ALL_G), dalla quale, ad esempio, si notano alti cumuli di detriti oltre a cavità e importanti fratturazioni dell'ammasso non considerate nelle verifiche (lo stesso proponente, peraltro, descrive un "accentuato stato di fratturazione del calcare" a pag. 14 di All_B). La documentazione di progetto dovrà essere quindi integrata con un rilievo geo-strutturale accurato, con una più attenta e accurata rappresentazione dello stato dei luoghi, e con delle verifiche di stabilità che utilizzino i parametri geo-meccanici desunti anche sulla base dei rilievi geo-strutturali, possibilmente mediante codici di calcolo specifici per le verifiche di stabilità in roccia, considerando anche l'eventuale crollo o ribaltamento di blocchi o elementi colonnari di roccia presenti allo stato o di progetto, discutendo se nel caso possano determinarsi condizioni di saturazione o azioni sismiche sfavorevoli.
- 3) Il progetto di coltivazione e il recupero ambientale sono descritti dal All. B e dalle relative tavole (da 16 a 29). A dispetto di quanto enunciato, una attenta verifica geometrica, non possibile per la mancanza di accurate informazioni plano-altimetriche negli allegati grafici, potrebbe mostrare che siano stati violati i criteri geometrici enunciati ("legge solonica" e coltivazione "a gradoni" aventi la seguente geometria: alzata di 6/10 mt e pareti inclinate di circa 80). In ogni caso, anche a recupero ultimato (Tav. 28), vi sono gradoni di altezza così elevata (16 m) da apparire poco probabile che vi siano idonee condizioni sicurezza, qualunque sia l'uso finale. Si noti che la cava è priva di un fosso di guardia di protezione esterna o di monte, nonostante sia realizzata su un lieve declivio all'interno della quale sottende a monte una non trascurabile e comunque non valutata area di drenaggio. Non è chiaro come sia preservato il terreno vegetale nel corso dei numerosi anni di esercizio, in particolare, in assenza di semine e concimazioni protettive e/o correttive. Per tutti questi aspetti si richiede un approfondimento delle scelte progettuali e una più accurata rappresentazione geometrica degli stessi.
- 4) Il recupero ambientale (All. B e tavole da 22 a 29) non dichiara quale sarà la destinazione finale o l'uso finale della ex-cava. A prescindere dalla destinazione finale, si prevede un parziale riempimento della cava con poco meno di 200.000 m³ di terre e rocce da scavo, un volume poco minore di quello da estrarre, e la cui provenienza non è specificata. Tali materiali saranno utilizzati per realizzare, sul fondo, delle superfici sub-orizzontali, adeguatamente coperte di suolo, per favorire la piantumazione di prato. Il progetto di recupero prevede che sul fondo cava vi siano delle canalette ma non è chiaro cosa impedirà alla fossa, con fondo reso sostanzialmente impermeabile dal terreno vegetale posto in opera, come risulterà a recupero ambientale ultimato, di allargarsi periodicamente, a seguito di intensi fenomeni piovosi. Questi aspetti dovranno essere adeguatamente chiariti o discussi. Al contempo, dovrà essere documentata la sostenibilità nel tempo e l'evoluzione dell'impronta vegetazione, anche con riferimento all'approvvigionamento idrico per l'impronta vegetazionale (sono previsti anche manti erbosi).



**REGIONE
PUGLIA**

- 5) Viste le caratteristiche dell'intervento proposto, con particolare riferimento alla peculiare circostanza che l'attività estrattiva non è da iniziarsi, appare carente la documentazione inerente all'aria, per la valutazione delle emissioni diffuse, e all'esposizione al rumore nell'ambiente circostante. Per entrambi gli aspetti si suggerisce un approfondimento descrittivo delle misure di monitoraggio, specificando frequenza, metodologia di campionamento e analisi e posizioni dei punti di monitoraggio. Circa il rumore, è necessaria la valutazione di impatto acustico, allo stato assente, che contenga una caratterizzazione acustica dell'insediamento produttivo, considerate le singole sorgenti ed il relativo ciclo di funzionamento, con rilievi fonometrici.
- 6) In relazione a conformità e compatibilità dell'intervento rispetto ai vincoli del PPTR, attesa la presenza del vincolo paesaggistico ex legge 1497/1939 PAE081, si richiede una trattazione approfondita in merito alla compatibilità e conformità della modifica proposta con le norme di tutela paesaggistica. Si richiede altresì il rilievo fotografico puntuale dell'attuale stato dei luoghi, specificamente con punti di ripresa dalla strada SP 291 a valenza paesaggistica unitamente alla foto simulazione dell'intervento, sia in fase di coltivazione che finale di recupero ambientale, da diversi con visuali dalla strada a valenza paesaggistica, sono fortemente suggeriti.

A fronte di questa richiesta dettagliata di integrazioni, il proponente ha prodotto numerosi elaborati che, in sostanza, sostituiscono analoghi elaborati, senza però offrire una risposta sistematica e organica alle suddette richieste, attraverso, ad esempio, un documento esemplificativo o riassuntivo. In ogni caso, rielaborando nuovamente una valutazione complessiva del vasto insieme di elaborati, punto per punto, delle richieste integrazioni, si può annotare quanto segue.

- I. Il punto è stato totalmente disatteso. Si noti, ad esempio, che non vi è un elaborato grafico in cui sia rappresentata la profondità di scavo prevista, unicamente indicata nel testo nel non trascurabile intervallo 6-10 m.
- II. Il punto 2 è stato disatteso (si veda quanto al punto precedente: se gli scavi previsti non sono stati neanche disegnati come è possibile che si sia determinata la stabilità complessiva degli interventi previsti?).
- III. Il punto in questione è stato considerato in modo parziale, con riferimento alla cura del suolo vegetale. Circa gli aspetti geometrici, in particolare verticali, i requisiti minimi di sicurezza e la fruibilità finale dei luoghi, l'integrazione introduce l'uso di paletti e catene per delimitare/perimetrare i cigli pericolosi, diversi, residui anche alla prevista ultimazione della coltivazione. Circa gli aspetti idraulici, ci si limita a introdurre la previsione della contro pendenza sui gradoni, ignorando il possibile afflusso da monte, lungo il perimetro esterno.
- IV. Le integrazioni prodotte citano che "per evitare l'eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava a quest'ultimo sarà conferita una leggera pendenza verso i gradoni dove l'acqua verrà convogliata in una trincea drenante. Al piede dell'ultimo gradone, saranno realizzati tratti di trincea drenante, che saranno colmati con materiale calcareo di pezzatura decrescente verso l'alto. Per favorire l'attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati. Si fa presente, inoltre, che non è presente né un calcolo della lunghezza totale né uno studio accurato di tale trincea che ne dimostri la reale efficacia in

**REGIONE
PUGLIA**

funzione della portata d'acqua prevista e della permeabilità del suolo. A parte questi aspetti, resta indefinito la fonte delle rocce e terre per il rinterro e, di conseguenza, il motivo nella notevole durata dell'intervento di recupero.

- V. Il punto risulta disatteso.
- VI. Su tale punto le integrazioni risultano carenti in quanto non si fornisce puntuale conformità delle opere rispetto agli articoli di tutela e salvaguardia di cui alle NTA del PPTR. Inoltre non si forniscono foto simulazioni dell'intervento così come fortemente suggerito.

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposto, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018 ritenendo che il progetto in epigrafe:

- sia da assoggettare al procedimento di VIA, poiché le osservazioni rappresentate nel capitolo "Descrizione dell'intervento", con particolare ma non univoco riferimento ai punti da I a VI, sono tali da attribuire al progetto potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, richiedono che la proposta progettuale sia sottoposta al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del TUA.



**REGIONE
PUGLIA**

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

n.	Ambito di competenza	Nome e cognome	Concorde	Non concorde
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali	ANTONIO SIGISMONTI	<i>[Signature]</i>	
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	PAOLO GAROFOLI	<i>[Signature]</i>	
	Difesa del suolo	MONICA GAI	<i>[Signature]</i>	
	Tutela delle risorse idriche	VALERIA QUARICI	<i>[Signature]</i>	
	Lavori pubblici ed opere pubbliche			
	Urbanistica	CARENZA GIANNI	<i>[Signature]</i>	
	Infrastrutture per la mobilità	V. LISA	<i>[Signature]</i>	
	Rifiuti e bonifiche	GIOVANNA ADDATI	<i>[Signature]</i>	
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia			
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA			
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale			
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente			
	Esperto in ... IDRAULICA	MAURIZIO POLETTI	<i>[Signature]</i>	
	Esperto in ...	SALVATORE ADDAMO	<i>[Signature]</i>	
	Esperto in ... PAESAGGIO	GIOVANNI BATTISTA COVATTA	<i>[Signature]</i>	
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			
	Esperto in ...			